



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio

CUP: G84J23000380001

CIG: 9918482E43

CONTRATTO DI APPALTO

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI: "CITTÀ DELLO SPORT" DI TOR VERGATA - ROMA - INTERVENTI FINALIZZATI AL COLLAUDO ED ALL'ARRESTO DEL DEGRADO DELLE STRUTTURE ESISTENTI "

TRA

Agenzia del Demanio – Direzione Servizi al Patrimonio (di seguito anche brevemente "Agenzia" o "Stazione Appaltante", o "Committente") con sede legale in Roma, Via Barberini n. 38, 00187, C.F. e P.I. 06340981007, in persona del Direttore della Direzione Servizi al Patrimonio, Ing. Massimo Babudri, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021 come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, della Determinazione n. 106, prot. n. 2023/17478/DIR del 14 luglio 2023, nonché giusta delega del Direttore dell'Agenzia prot. n. prot. n. 2023/15492/DIR del 21/06/2023, domiciliato per la carica ove sopra,

e

Costruzioni Iannini S.r.l. con sede in L'Aquila (AQ), Via dell'Industria, Nucleo Industriale di Bazzano s.n.c., C:F/P.IVA 01668180662, n. REA AQ-111304, in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con la mandante I.G.I.T. S.p.A., con sede in Roma (RM), Via Antonio Bosio n. 12 C.F. 00404010589 partita IVA 00882771009, n. REA RM-910, come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata rep. n. 35865, racc. n. 21656, autenticata per notar Antonella Del Grosso in L'Aquila in data 11/08/2023 e registrata in pari data presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, in atti, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante della mandataria, Dott. Davide Iannini, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e domiciliato per la carica ove sopra, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese **(di seguito anche brevemente "Appaltatore")**

PREMESSO CHE

- gli interventi oggetto del presente appalto, d'intesa con il Commissario Straordinario al Giubileo 2025 nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, sono stati recepiti nel programma di riqualificazione dei luoghi giubilarci citati nella Scheda d'intervento n. 25 "Completamento area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport" di cui all'Allegato 1 del DPCM del 15.12.2022 di approvazione e avvio delle opere essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025;
- il D.P.C.M. dell'8 giugno 2023, recante "Approvazione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, contenente la rivisitazione degli interventi essenziali ed indifferibili, approvati con DPCM 15 dicembre 2022, e l'inserimento degli ulteriori interventi essenziali, con l'indicazione degli interventi di parte corrente resi possibili dall'applicazione dell'articolo 31 del decreto-legge 13 febbraio 2023, n. 13", registrato alla Corte dei Conti il 13 giugno 2023, ha aggiornato l'originaria Scheda n. 25, prevedendone la suddivisione in 3 interventi, tra cui l'intervento 25.a "Interventi finalizzati al collaudo statico e all'arresto del degrado delle strutture esistenti", rinominandolo Scheda n. 73, oggetto del presente appalto;

- l'art. 1, comma 425-ter Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2021), che contiene dal comma 420 al comma 443 la disciplina finalizzata a regolamentare gli interventi per il Giubileo 2025, prevede che le procedure e le deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021" si applicano, in quanto compatibili, agli interventi previsti dal programma dettagliato degli interventi per il Giubileo 2025, approvato ai sensi del comma 422 della Legge n. 234/2021, tra cui gli interventi oggetto del presente appalto;
- il progetto esecutivo dei lavori, verificato ai sensi dell'art. 26, del D.Lgs. 50/2016 in data 22/06/2023 dal verificatore EN3 S.r.l, e validato dal R.U.P., Ing. Letizia Gabrielli, con provvedimento prot. n. 7162 del 22/06/2023 è stato approvato dal Direttore della Struttura di Progettazione con provvedimento prot. n. 129 del 23/06/2023;
- le funzioni di Stazione Appaltante per l'affidamento della fase esecutiva dell'intervento sono state attribuite alla Direzione Servizi al Patrimonio dell'Agenzia del Demanio, giusta nulla osta prot. n. 2023/3502/DIR del 10/02/2023 ed apposita delega prot. n. 2023/15492/DIR del 21/06/2023;
- con nota prot. n. 179/RI/DAGI- del 23/06/2023, l'Ing. Felicita Ramundo è stata nominata Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, in relazione all'affidamento dei lavori di "Città dello Sport" di Tor vergata - ROMA - Interventi finalizzati al collaudo ed all'arresto del degrado delle strutture esistenti;
- con determina a contrarre prot. prot. 15731 del 23/06/2023, l'Agenzia del Demanio ha avviato una procedura aperta per l'affidamento dei lavori in questione presso la "Città dello Sport" di Tor vergata - ROMA - Interventi finalizzati al collaudo ed all'arresto del degrado delle strutture esistenti;
- il bando per la ""Città dello Sport" di Tor vergata - ROMA - Interventi finalizzati al collaudo ed all'arresto del degrado delle strutture esistenti " è stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo un importo a base d'asta di Euro 9.484.521,01, di cui Euro 71.238,80 relativi ai costi per la sicurezza, come risultanti dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo e non soggetti a ribasso;
- la struttura delle categorie omogenee, per la parte a corpo dell'intervento, è la seguente:

DESIGNAZIONE DEI LAVORI A CORPO	IMPORTO TOTALE	Incid. %
Protezione struttura metallica di copertura	245.508,32	2,608
Protezione estradosso superfici orizzontali solai in cemento armato	2.171.367,24	23,067
Protezione intradosso superfici orizzontali solai cemento armato	4.904.592,00	52,103
Interventi su setti verticali e protezione finale	804.764,62	8,549
Opere strutturali per punzonamento e ripristino armature di progetto	1.264.786,85	13,436
Prove di carico	22.263,18	0,237
TOTALE Lavori a CORPO	9.413.282,21	100,00

- all'esito della procedura, è risultato aggiudicatario il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra la mandataria Costruzioni Iannini S.r.l. e la mandante I.G.I.T. S.p.A., che ha proposto un ribasso del 7,21% sull'importo a base della procedura;
- l'offerta è stata ritenuta congrua dal Responsabile del Procedimento con verbale prot. n. 19121 del 01/08/2023;
- l'Appaltatore si è riservato la facoltà di ricorrere al subappalto alle condizioni, modalità ed entro i limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in data 03/08/2023 la gara è stata aggiudicata al suddetto R.T.I. con Determinazione prot. n. 19263 del 03/08/2023 con efficacia subordinata alle verifiche di legge;
- l'espletamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura dichiarati dall'Appaltatore ed effettuate dalla Stazione Appaltante anche attraverso il sistema FVOE ha dato esito positivo, ad eccezione dell'informativa antimafia e della verifica circa l'ottemperanza alle disposizioni della L. n. 68/99 della mandante I.G.I.T. S.p.A., avviate oltre trenta giorni prima della sottoscrizione del presente contratto;
- nelle more delle verifiche di legge, stante il carattere di essenzialità ed indifferibilità delle opere in oggetto, il R.U.P. ha proceduto ad autorizzare la consegna dei lavori in via d'urgenza avvenuta giusta verbale prot. n. 21034 dell'08/09/2023;
- l'Agenzia del Demanio, considerato che è decorso il termine di all'art. 92, co. 2 del D.Lgs. 159/2011, procede alla sottoscrizione del presente contratto in assenza dell'informazione antimafia come consentito dall'art. 92, co. 3 del D.Lgs. 159/2011; l'Agenzia risolverà il contratto qualora elementi

- relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 92, c. 3 e 4, del citato D.Lgs. n. 159/2011;
- le imprese facenti parte del Raggruppamento hanno effettuato la comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;
 - l'Appaltatore, in sede di partecipazione alla procedura, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
 - l'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente contratto, ha costituito:
 - R.T.I.- di tipo misto mediante scrittura privata autenticata in data 11/08/2023, rep. n. 35865, racc. n. 21656, notaio Antonella Del Grosso in L'Aquila, con una quota di esecuzione pari al 57,57% in capo alla mandataria, calcolata sull'importo complessivo dei lavori (pari ad una quota del 51% sia nella categoria prevalente OG1 che nella categoria scorporabile OS8, e per ad una quota pari al 100% della categoria scorporabile OS18A), ed una quota di esecuzione pari al 42,43% in capo alla mandante, calcolata sull'importo complessivo dei lavori (pari ad una quota del 49% sia nella categoria prevalente OG1 che nella categoria scorporabile OS8);
 - ai sensi degli artt. 2615 ter e 2642 e ss. del cod. civ. e dell'art. 93 del D.P.R. 207/2010, una società consortile a responsabilità limitata denominata "Palasport Giubileo S.C. a R.L.", costituita in data 10 agosto 2023 per notar Antonella del Grosso, rep. n. 35866 racc. n. 21657, con sede legale in L'Aquila, Via dell'Industria snc, nucleo industriale di Bazzano, iscritta al Registro delle imprese di L'Aquila in data 14/08/2023, C.F./P.IVA 02165840667, n. REA AQ-210097, comunicata alla Stazione Appaltante in data 20 settembre 2023;
 - idonea cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo;
 - Polizza di assicurazione ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 per la copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione;
 - Polizza fideiussoria per l'anticipazione ai sensi dell'art. 35, co. 18 del D.Lgs. 50/2016;
 - tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
 - l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Atto e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto e le condizioni di affidamento dell'intervento e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse

1. Le Premesse e gli atti materialmente allegati al Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. Si intendono altresì parte integrante del Contratto, ancorché non materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti relativi alla procedura per l'affidamento in epigrafe:
 - Disciplinare di gara;
 - Documenti progettuali e cronoprogramma;
 - Offerte tecnica ed economico/temporale presentate dall'Appaltatore;
 - il mandato collettivo speciale e le garanzie richiamate in premessa.
3. Vengono materialmente allegati al presente contratto, la scheda fornitore contenenti i dati dell'Appaltatore (Allegato "A"), il Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato "B"), l'Elenco prezzi unitari (Allegato "C"), il Protocollo di Legalità per la realizzazione degli interventi nella Città di Roma per il Giubileo 2025 sottoscritto tra la Prefettura UTG di Roma e il Commissario Straordinario per il Giubileo 2025 (Allegato "D"); il Protocollo operativo MGO Tor Vergata (Allegato "E").

Art. 2 – Oggetto dell'appalto

1. L'Agenzia del Demanio – Direzione Servizi al Patrimonio, nella persona del Direttore Ing. Massimo Babudri, affida all'Appaltatore R.T.I. Costruzioni Iannini S.r.l. (mandataria) e I.G.I.T. S.p.A: (mandante) e per essa al costituito Dott. Davide Iannini, che accetta, l'appalto relativo ai lavori di "Città dello Sport" di Tor vergata - ROMA - Interventi finalizzati al collaudo ed all'arresto del degrado delle strutture esistenti.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati, nel capitolato speciale di appalto e negli documenti facenti parte del progetto esecutivo che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'Appaltatore. Tali elaborati – che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, per averne avuto consegna in copia, su espressa volontà delle Parti contraenti – resteranno depositati presso la sede dell'Agenzia del Demanio – Direzione Servizi al Patrimonio. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori di cui sopra alle condizioni e alle prescrizioni contemplate nel capitolato generale di appalto per le opere di cui al D.M. LL.PP. 145/2000, che si deve intendere, a tutti gli effetti, come qui letteralmente riprodotto e trascritto, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le altre norme vigenti in materia di lavori pubblici. L'Appaltatore indica quale proprio Direttore Tecnico di Cantiere, nonché referente il Geom. Federico Aquilini. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è: 9918482E43;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è G84J23000380001.

Art. 3 – Condizioni di cantierabilità

1. Le condizioni di cantierabilità e di esecuzione del contratto sono state accertate in occasione della consegna dei lavori che avvenuta in via d'urgenza mediante verbale prot. n. 21034 dell'08/09/2023, richiamato in premessa.

Art. 4 – Importo del contratto

1. Tenuto conto del ribasso offerto, il corrispettivo dell'appalto ammonta ad € 8.805.823,36 (Euro ottomilionicentocinquelimaottocentoventitre/36), al netto dell'IVA, di cui € 71.238,80 (Euro settantunomiladuecentotrentotto/80) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.242.806,18 per costi relativi alla manodopera;

2. Il contratto è stipulato a corpo e la contabilizzazione dei lavori avverrà in conformità di quanto specificato al successivo articolo 9. Il relativo certificato di pagamento verrà emesso entro 7 giorni dall'adozione del SAL.

3. I costi per la sicurezza saranno corrisposti conformemente ai prezzi unitari, senza che questi siano assoggettati al ribasso.

Art. 5 - Clausola di revisione dei prezzi

1. In deroga all'art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del D. Lgs 50/2016, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, sarà possibile procedere alla revisione del costo dell'opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici del costo di costruzione elaborate dall'Istat. Per la disciplina di dettaglio si rinvia all'art. 2.27 del Capitolato speciale d'Appalto.

Art. 6 - Consegna dei lavori - Inizio e termine per l'esecuzione

1. Tenuto conto del carattere essenziale e indifferibile degli interventi oggetto del presente contratto, con provvedimento prot. n. 20983 del 07/09/2023, il R.U.P., nelle more della stipula del presente contratto di appalto, ha autorizzato il Direttore dei Lavori a procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e art. 8, comma 1 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020.

2. La consegna dei lavori è avvenuta con verbale prot. n. 21034 del 08/09/2023, mentre i lavori hanno avuto inizio in data 14/09/2023 giusta verbale prot. n. DEMANIO.AGDDG01 0022016 del 19/09/2023.

3. L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori ed eseguiti dall'Appaltatore prima della stipula del presente contratto, ivi comprese quelle per opere provvisoriale.

4. Il tempo utile per dare ultimate tutte le opere in appalto, secondo il programma di esecuzione di cui all'articolo 7 del presente contratto, tenuto conto del ribasso temporale offerto, è fissato in giorni 135 (centotrentacinque) naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di avvio dei lavori. Il termine di conclusione dei lavori è perentorio.

5. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Art. 7 - Programma di esecuzione dei lavori

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma

esecutivo dettagliato a cura dell'Appaltatore in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, da presentare prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 1 lettera f) del D.M. 49/2018. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori. Per la disciplina di dettaglio si rinvia all'art. 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 8 - Controlli

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento la Stazione Appaltante, prima della gara, ha istituito un ufficio di direzione lavori, costituito da un Direttore dei Lavori e da un assistente con funzioni di direttore operativo avente mansioni specificate all'art. 101 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
2. Il Direttore dei Lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.
3. Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce in via esclusiva con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.
4. Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme attuative, in particolare:
 - a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'Appaltatore e del subappaltatore (se presente) della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
 - b) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, della disposizione di cui all'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
5. L'Appaltatore collaborerà attivamente con il Direttore dei Lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

Art. 9 - Contabilizzazione dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti e degli articoli 13 e 14 del D.M. 49/2018, gli atti contabili saranno redatti dal Direttore dei Lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
2. La contabilità dei lavori dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.
3. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
 - a) il giornale dei lavori;
 - b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
 - c) le liste settimanali;
 - d) il registro di contabilità;
 - e) il sommario del registro di contabilità;
 - f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
 - g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
 - h) il conto finale e la relativa relazione.
4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al Direttore dei Lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il Direttore dei Lavori dovrà verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e curerà che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'Appaltatore o del tecnico dell'Appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.
5. L'Appaltatore sarà invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e dovrà firmare subito dopo il Direttore dei Lavori. Se il Appaltatore rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori potrà procedere alle misure in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, qualora di grandi dimensioni, potranno essere compilati in sede separata. Tali disegni, dovranno essere firmati dal Appaltatore o da un suo tecnico che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si potranno tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

6. La contabilizzazione dei lavori sarà a corpo, applicando all'importo delle opere a corpo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali andrà contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, come previsto dal Capitolo 4, art. 4.1. del Capitolato Speciali d'appalto.

Art. 10 - Modifiche del contratto

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento (R.U.P.) con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante cui il R.U.P. dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, commi 1 e 2.

2. Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi.

3. Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

4. Fuori dai casi di cui al comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, son ammesse modifiche contrattuali, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Codice, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti; b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto. Tuttavia, la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto.

5. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

6. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

7. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto all'articolo 2.27 del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 5 del presente contratto.

8. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, di seguito si riportano le clausole chiare, precise e inequivocabili di cui al citato articolo 106 del Codice, che fissano la portata e la natura delle modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere ammesse: *i)* modifiche migliorative, in termini di materiali più prestigiosi, sempreché accettate dalla Direzione dei lavori e dalla committenza; *ii)* piccole modifiche funzionali, sempreché accettate dalla Direzione dei lavori e dalla Committenza; *iii)* modifiche organizzative di cantiere per la posa in opera e realizzazione degli interventi.

Art. 11 – Fallimento dell'Appaltatore

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e seguenti dell'art. 110 del d.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

2. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato.

Art. 12 - Risoluzione del contratto e recesso

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art.1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante posta elettronica certificata, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, la Stazione Appaltante potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:
 - a. grave inadempimento successivo a tre diffide, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
 - b. mancato reintegro della cauzione definitiva nei termini previsti;
 - c. inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale;
 - d. adozione di comportamenti contrari ai principi del codice Etico dell'Agenzia;
 - e. inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 14 del presente Contratto;
 - f. violazione delle norme relative al subappalto;
 - g. violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura;
 - h. gravi ritardi nell'esecuzione dell'appalto che pregiudicano il rispetto delle tempistiche indicate nel cronoprogramma degli interventi oggetto del presente appalto.
 - i. l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro;
 - j. nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - k. nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o ancora sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. La risoluzione espressa diventa operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante darà per iscritto all'Appaltatore, tramite comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.
4. In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Appaltatore il prezzo contrattuale del servizio effettuato, detratte le eventuali penalità e gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore il contratto e sempre salvo il maggior danno, ed il risarcimento dei danni effettivamente subiti a causa dell'inadempimento.
5. Quando il Direttore dei Lavori accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile Unico del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
6. Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal R.U.P. durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
7. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
8. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante l'Appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.
10. Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà fatta all'Appaltatore nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante

posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

11. In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo.

12. Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all'art.109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 13 - Anticipazione e Pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore ha presentato idonea garanzia mediante polizza fideiussoria n. A57130-DRAFT, emessa da Accelerant Insurance Europe SA/NV in data 11/09/2023 per un importo al 20 per cento dell'importo netto contrattuale maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

2. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. Il Direttore dei Lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato di seguito, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del R.U.P..

4. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila).

5. Ai sensi dell'art. 113-bis del d.lgs. 50/2016, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 60 giorni. Al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori, l'Appaltatore lo comunica alla Stazione Appaltante. Il Direttore dei Lavori, verificato il raggiungimento delle condizioni contrattuali, adotta lo stato di avanzamento, contestualmente al ricevimento della comunicazione fatta dall'Appaltatore. Laddove si dovesse verificare una difformità tra le valutazioni del Direttore dei Lavori e quelle dell'Appaltatore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il Direttore dei Lavori, a seguito di accertamento in contraddittorio con l'Appaltatore, procede all'archiviazione della comunicazione ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

6. Il Direttore dei Lavori trasmette lo stato di avanzamento al R.U.P., il quale previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, emette il certificato di pagamento contestualmente allo stato di avanzamento e, comunque, non oltre cinque giorni dalla data della sua adozione. Il R.U.P. invia il certificato di pagamento alla Stazione Appaltante, la quale procede al pagamento.

7. L'Appaltatore emette fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Ogni certificato di pagamento emesso dal R.U.P. è annotato nel registro di contabilità.

8. La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del Appaltatore o del subAppaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (se presenti), impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata

formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

10. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

11. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

12. Il pagamento di ogni corrispettivo da parte della Stazione Appaltante è sempre effettuato previa verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC o altro documento equipollente e al netto di eventuali penali.

13. Il saldo ultimo avverrà previa emissione del certificato di collaudo e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi, come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e dalla verifica di congruità dell'incidenza della manodopera effettuata ai sensi dell'art. 8, comma 10-bis del D.L. 76/2020 e del DM 143/2021.

14. Le fatture, intestate all'Agenzia del Demanio (CF: 06340981007) e corredate dal codice IPA 1MY1DW, il codice CIG: 9918482E43 e il CODICE CUP: G84J23000380001, nonché dal numero di protocollo del contratto, dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate e quelle ulteriori che verranno comunicate dal R.U.P. preventivamente all'emissione della fattura.

15. Ai fini del pagamento, l'Agenzia del Demanio effettuerà le verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e ss.mm.ii., secondo le modalità previste dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. Trattandosi di raggruppamento temporaneo di imprese, al fine di garantire le suddette verifiche, ciascun componente del raggruppamento dovrà emettere fattura nei confronti dell'Agenzia per le prestazioni dallo stesso eseguite, indipendentemente dall'eventuale mandato di pagamento in favore della mandataria previsto nell'atto costitutivo. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dall'SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che l'Affidatario si impegna a comunicare, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010. Le coordinate bancarie dovranno corrispondere a quelle preventivamente indicate dall'Appaltatore nella scheda fornitore -acquisita agli atti - e dovranno sempre essere riportate nelle fatture.

Art. 14 - Obblighi a carico dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/10, l'Appaltatore dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

2. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

3. L'Appaltatore dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

4. L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub aggiudicatario/subAppaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3 co. 9 della legge n. 136/10.

6. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

Art. 15 – Obblighi ulteriori a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa, nonché quelli elencati all'art. 2.20 del Capitolato Speciale d'Appalto cui espressamente si rinvia.

2. Il presente contratto è integrato dal Protocollo di legalità per la realizzazione degli interventi nella Città di Roma per il Giubileo 2025, firmato in data 19 giugno 2023, nonché dall'ivi menzionato Protocollo Operativo MGO Tor Vergata che devono intendersi qui integralmente richiamati e trascritti. Ai sensi dell'art. 14 del Protocollo di legalità, al fine di rendere vincolanti e cogenti le disposizioni e gli impegni in esso contenuti in

relazione ai contratti e ai subcontratti della filiera delle imprese, il Commissario Straordinario per il Giubileo 2025 adoterà un atto di indirizzo nei confronti dei soggetti attuatori e delle stazioni appaltanti diverse dalla Società Giubileo 2025, ivi inclusa l'Agenzia del Demanio.

3. A far data dall'adozione dell'atto di indirizzo di cui al precedente comma, che la Stazione Appaltante si impegna a comunicare tempestivamente all'Appaltatore non appena ne abbia conoscenza, l'Appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi alle previsioni e a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dal Protocollo di legalità per la realizzazione degli interventi nella Città di Roma per il Giubileo 2025, e dal relativo Protocollo Operativo MGO.

4. A decorrere dalla data di cui al precedente comma, il presente contratto si intenderà conseguentemente modificato, per la parti non compatibili, ed integrato dalle specifiche disposizioni previste nei suddetti Protocolli.

Art. 16 – Penali e premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere di cui al precedente art. 3, verrà applicata per ciascun giorno di ritardo una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente nel limite massimo del 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

2. Il mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 47, commi 3 e 3-bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, comporta l'applicazione delle penali di cui al comma 6 del sopracitato art. 47, da commisurarsi in base alla gravità delle violazioni e proporzionali rispetto all'importo del contratto, nonché l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al PNRR e al PNC.

3. Ove possibile, le penali indicate ai commi 1 e 2 saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

4. Ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.L. 77/2021, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine di cui all'art. 3, verrà riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del Certificato di Collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. Il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie o alle ultimazioni parziali.

Art. 17 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei Lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal R.U.P. per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Cessate le cause della sospensione, il R.U.P. disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. Il Direttore dei Lavori, con l'intervento dell'Appaltatore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ne dà avviso all'ANAC.

4. Nel caso la Stazione Appaltante disponga sospensioni totali o parziali dei lavori per cause diverse da quelle

di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 l'Appaltatore potrà essere risarcito sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si otterranno sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato andrà diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile sarà riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte saranno riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

5. L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

6. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e l'Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

7. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del Direttore dei Lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'Appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

8. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalità previste dall'articolo 107 comma 6 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i.

9. Fino al **31 dicembre 2023**, in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:

a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;

c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;

d) gravi ragioni di pubblico interesse.

10. Nelle ipotesi di cui al comma 9, la sospensione è sempre disposta dal responsabile unico del procedimento e gestita secondo i casi disciplinati all'articolo 5, Legge n. 120/2020. Nelle ipotesi di sospensione di cui alla lettera a), si provvede alla risoluzione del contratto che opera di diritto, secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 4, Legge n. 120/2020. Nelle ipotesi di sospensione di cui alle lettere b) e d), su parere del Collegio Consultivo Tecnico, le stazioni appaltanti o le autorità competenti, previa proposta della Stazione Appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai

provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori. Per quanto riguarda i casi di sospensione previsti dalla lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. La Stazione Appaltante provvede nei successivi cinque giorni.

11. Fino al 31 dicembre 2023, salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 9, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera.

12. Il rispetto delle misure di contenimento COVID-19, ove impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'Appaltatore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta.

Art. 18 - *Danni da forza maggiore e sinistri alle persone e danni alla proprietà*

1. Nell'esecuzione dei lavori sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le provvidenze, le misure e le opere provvisorie necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale dell'impresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

2. Sono altresì a totale carico dell'Appaltatore le opere provvisorie necessarie alla tutela dei beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati all'esecuzione delle opere provvisorie.

3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

4. Rimangono altresì a carico dell'esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisorie, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati.

5. L'Appaltatore è comunque obbligato ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

6. I danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria esecuzione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali danni consequenziali derivanti alla Stazione Appaltante.

Art. 19 - *Garanzia e copertura assicurativa*

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'Appaltatore ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, n. ██████████ emessa da ██████████ in data ██████████ per un importo di € 352.232,94 (Euro trecentocinquantadue miladuecentotrentadue/94), ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto.

2. Nel caso si verificano inadempimenti contrattuali ad opera dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che l'Appaltatore stesso dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 15 giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio come indicato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. È a carico dell'Appaltatore la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità. Al riguardo, l'Appaltatore ha attivato, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., redatta in conformità al DM 193 del 16/09/2022, schema tipo 2.3, polizza n. ██████████, emessa da ██████████ in data ██████████; valida sino al ██████████ per un importo garantito pari ad € 10.805.823,36 a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, di cui € 8.805.823,36 (Euro ottomilionioctocotocinquemilaottocentoventitre/36), nella partita 1 e di € 1.500.000,00 e € 500.000,00, rispettivamente nelle partite 2 e 3, ed Euro 2.000.000,00 per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

Art. 20 – Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dovrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante.
2. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria principale (OG01).
3. L'Appaltatore del contratto può affidare in subappalto opere o lavori indicate in sede di partecipazione previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:
 - a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80;
 - b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
4. La Stazione Appaltante non pone soglie all'affidatario per l'eventuale subappalto relativo all'esecuzione di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
5. L'Appaltatore principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 21 - Piani di sicurezza - sicurezza dei lavori

1. L'Appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché a tutte le previsioni poste a tutela della sicurezza dei lavori all'articolo 2.15 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 22 – Pari opportunità, Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. L'Appaltatore è obbligato:
 - ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999;
 - ad assumere una quota pari al 10% per cento di occupazione giovanile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309;
 - con riferimento alla mandante I.G.I.T. S.p.A., entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
 - ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
 - a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,

impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 23 - Specifiche modalità e termini di collaudo

1. Il contratto pubblico è soggetto a collaudo, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

2. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.

3. Per la disciplina di dettaglio si rinvia all'articolo 2.19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 24 - Riserve e controversie

1. La gestione delle eventuali riserve iscritte dal Appaltatore sarà definita secondo la disciplina adottata dalla Stazione Appaltante ai sensi degli artt. 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n.49 e riportata nel capitolato speciale all'art. 2. 24.

2. In caso di mancata espressa attribuzione della natura di lodo contrattuale alle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico di cui al successivo comma 3, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso. L'Appaltatore, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

3. E' prevista la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dagli articoli 215 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023, dal relativo Allegato V.2 con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

4. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico, salvo diversa espressa volontà delle parti, hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808 -ter del codice di procedura civile. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera.

5. Per la disciplina ed il funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico si rinvia all'art. 2.25 del Capitolato.

Art. 25 - Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla Stazione Appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Art. 26 - Registrazione e spese contrattuali

1. Il presente contratto, sarà registrato "in caso d'uso", ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR n. 131/86, con spese a carico dell'Appaltatore comprensive dei costi relativi all'imposta di bollo, che quest'ultimo ha già corrisposto con modello F24. Sono altresì a carico dell'Appaltatore, tutte le spese relative alla sottoscrizione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altro importo concernente l'esecuzione dello stesso.

Art. 27 - Foro competente

1. Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto non rimesse al CCT saranno devolute all'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 28 - Domicilio delle parti

1. Per tutti gli effetti nascenti dal presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio rispettivamente:
- l'Agazia del Demanio presso la sede della Direzione Servizi al Patrimonio, in Roma, Via Barberini n. 38;
 - l'Appaltatore presso la sede legale della mandataria, in L'Aquila (AQ), Via dell'Industria, Nucleo Industriale di Bazzano s.n.c., riconoscendo fin da ora che ogni comunicazione fatta a tale domicilio sarà efficace tra le parti.

Le parti sottoscrivono il presente atto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.82/05.


**Agenzia del Demanio
Direzione Servizi al Patrimonio**

(Il Direttore)
(Massimo Babudri)



**L'Appaltatore
Costruzioni Iannini S.r.l.**

(Il Legale rappresentante)
(Davide Iannini)



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile l'Appaltatore, dichiara espressamente di conoscere e approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, con particolare riferimento agli articoli 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 24 e 27.

**L'Appaltatore
Costruzioni Iannini S.r.l.**

(Il Legale rappresentante)
(Davide Iannini)

